

mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

11. 01. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Misure per il settore della sericoltura). — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura e colpite da fenomeni calamitosi tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre 2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

11. 02. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (*Misure a favore del settore agrumicolo siciliano*). -1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso tra l'anno 2000 fino al 31 dicembre 2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. - 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 03. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Per fronteggiare l'emergenza siccità sono stanziati 50 milioni di euro in favore della regione Calabria a sostegno del compatto agricolo.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 04. Meduri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3 comma 2, lettere b), c) e d) della legge 185/1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze è concesso l'esonero del 70 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 05. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro/capo bovino adulto e 25 euro/caprina adulto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 06. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. — 1. In favore della Regione Sicilia sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per

l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 07. Burtone, Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore delle aziende zootecniche ricadenti in Calabria sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 100 euro/capo bovino adulto e 30 euro/caprino adulto. All'onere di cui al precedente comma si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 08. Meduri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e

per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sani-

tarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

* **11. 09.** Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 185/92.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma precedente pari a 50 milioni di euro si provvede per quanto a 30 milioni di euro a titolo di

prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in una unica soluzione nell'anno 2003 incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà Nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

* **11. 010.** Molinari, Boccia, Adduce.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. 1. Sono sospese fino al 31 marzo 2003 le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori agricoli della Basilicata per le operazioni di credito agrario in evase.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 011. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpiti da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi, ed entro 180 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo, di concerto con le Regioni interessate, è tenuto ad emanare un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

11. 012. Molinari, Adduce, Boccia.

ART. 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale).

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

ART. 12-bis. *(Semplificazione di procedure).* — 1. Ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure per la pianifica-

zione urbanistica e per la programmazione delle opere edilizie e infrastrutturali sul territorio nazionale, è di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.

ART. 12-ter. (*Modifiche alla legge 22 luglio 1994, n. 460*). — All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «e del Corpo delle capitanerie di porto».

ART. 12-quater. (*Armonizzazione dei trattamenti economici*). — 1. In relazione al nuovo assetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla complessità dei compiti assegnati al medesimo Ministero, allo scopo di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a euro 7.743.416 per gli anni 2002 e 2003 e euro 10.222.409 a decorrere dal 2004.

2. Le modalità di ripartizione e di erogazione dell'importo di cui al comma 1 sono determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'importo di 7.743.416 euro per gli anni 2002 e 2003 e di 10.222.409 euro a decorrere dal 2004 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, quale contributo da corrispondere ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Ente nazionale per le strade» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

12. 02. Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Deducibilità delle erogazioni liberali delle persone fisiche nei settori dei beni culturali e dello spettacolo*). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 65, comma 2, lettera c-*nonies*, sono aggiunte, in fine, le parole: «sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche».

12. 01. Pistone, Benvenuto.

ART. 13.

(Disposizioni in materia idrica).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13. 5. Sergio Rossi, Guido Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi programmati sulla rete di distribuzione primaria dei canali dell'area irrigua della Val Tidone, per l'anno 2002, è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro al Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 13 milioni.

13. 6. Sergio Rossi, Polledri, Parolo, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 4.

13. 1. Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce.

Al comma 4, dopo le parole: disposizioni di attuazione, *aggiungere le seguenti:* previa formale autorizzazione delle regioni interessate,

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio

realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 2. Boccia, Adduce, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2002 e di 200 milioni di euro per l'anno 2003, per il finanziamento di interventi di sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità nelle annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003. Le procedure di gestione delle risorse aggiuntive, nonché le tipologie di intervento sono disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, hanno titolo agli interventi tutte le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica sostituisce a tutti gli effetti la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e la conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che avranno effettuato nuovi investimenti. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi in conto

capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subito in termine di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa.

4-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h*) un contributo per le annate agrarie 2001-2002 e 2002-2003, nella misura massima del 90 per cento dei contributi irrigui non riscossi, a favore dei consorzi di bonifica operanti nelle aree del Mezzogiorno, qualora a causa della siccità, abbiano dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua di irrigazione, ed abbiano conseguentemente concesso alle imprese agricole l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente lettera sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministro delle politiche agricole e forestali ».

4-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica.

4-sexies. In deroga all'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che abbiano presentato apposita domanda all'ente impositore e relativa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: e 3, valutati fino a: 297, 020 milioni con le seguenti: , 3 e 13 valutati in 683,508 milioni di euro per l'anno 2002, 847,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 333,508 milioni di euro per l'anno 2002, 497,020 milioni

13. 3. Nicola Rossi, Benvenuto, Rossiello, Rava, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Piglionica, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Rannieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È attribuita al Consiglio nazionale delle ricerche la somma di euro 300 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per ricerche nel campo della creazione di varietà vegetali di interesse nazionale resistenti agli stress climatici ed in particolare alla siccità ed all'acidità dei terreni agricoli.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: e 3, valutati fino a: 300 milioni con le seguenti: , 3 e 13 valutati in 663,808 milioni di euro per l'anno 2002, 647,320 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,320 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,808 milioni di euro per l'anno 2002, 297,320 milioni di euro per l'anno 2003 e 300,300 milioni

13. 4. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Agostini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. I Consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribu-

zione di acqua per l'irrigazione che a causa della emergenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzate a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

13. 01. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Sono stanziati 50 milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi spe-

ciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

13. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

ART. 14.

(Interpretazione autentica della definizione di « rifiuto » di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

14. 1. Rocchi, Morgando, Realacci, De Franciscis.

Sopprimerlo.

* **14. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

* **14. 20.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: una sostanza, aggiungere le seguenti: un prodotto,.

14. 21. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: un materiale o un bene sono aggiungere le seguenti: abbandonati o.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A

decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

14. 4. Rocchi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sostanze, aggiungere le seguenti: prodotti,

14. 22. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: una sostanza aggiungere le seguenti: , un prodotto.

14. 24. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: o imposto dalla natura stessa del materiale fino alla fine della lettera.

14. 23. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in